

COMUNE DI BORGHI
PROVINCIA DI FORLI' CESENA



STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28.11.1997.

Modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale:

n. 7 del 6.2.1998; n. 24 del 20.3.1998; n. 17 del 19.6.2003; n. 19 del 6.6.2005;

n. 32 del 16.11.2019

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 - Il comune
- ART. 2 - Autonomia e principi fondamentali per l'azione amministrativa
- ART. 3 - Territorio e sede
- ART. 4 - Stemma, gonfalone, fascia tricolore
- ART. 4 bis - Pari opportunità

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - ORGANI ELETTIVI

- ART. 5 - Definizione

IL CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 6 - Competenze e attribuzioni
- ART. 7 - Insediamento
- ART. 8 - Funzionamento
- ART. 9 - Le commissioni consiliari
- ART. 10 - Attribuzioni e funzioni dei consiglieri
- ART. 11 - I gruppi consiliari
- ART. 12 - Cessazione dei consiglieri per dimissioni o decadenza

LA GIUNTA COMUNALE

- ART. 13 - Composizione della giunta
- ART. 14 - Nomina della giunta, presentazione e valutazione periodica delle linee programmatiche
- ART. 15 - Competenze ed attribuzioni della giunta
- ART. 16 - Organizzazione e funzionamento della giunta
- ART. 16 bis - Gli assessori
- ART. 17 - Cessazione degli assessori per dimissioni o revoca
- ART. 18 - Mozione di sfiducia

IL SINDACO

- ART. 19 - Competenze e attribuzioni del sindaco
- ART. 19 bis - Rappresentanza legale
- ART. 19 ter - Il vicesindaco
- ART. 19 quater - Prosindaco

CAPO II - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- ART. 20 - Norme generali dell'organizzazione amministrativa comunale
- ART. 21 - Il segretario comunale
- ART. 22 - Il vicesegretario comunale

ART. 23 - Direzione generale
ART. 24 - Incarichi a contratto
ART. 25 - Collaborazioni esterne
ART. 26 - Servizio di controllo interno

CAPO III - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 27 - Individuazione dei servizi
ART. 28 - Forme di gestione
ART. 29 - Aziende speciali e istituzioni
ART. 30 - Revisione economica e finanziaria
ART. 30 bis - Mancata approvazione del bilancio nei termini. Commissariamento
ART. 31 - Il controllo di gestione

TITOLO III - ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I - L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 32 - Il procedimento
ART. 33 - I regolamenti
ART. 34 - Le deliberazioni
ART. 35 - Maggioranze qualificate
ART. 36 - Pubblicità degli atti e accesso alle informazioni
ART. 36 bis - Disposizioni in merito ai diritti dei contribuenti

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 37 - Principi
ART. 38 - Istanze, petizioni, proposte
ART. 39 - Consigli di frazione
ART. 40 - Libere forme associative
ART. 41 - Il difensore civico
ART. 42 - Referendum consultivi

CAPO III - FORME COLLABORATIVE

ART. 43 - Convenzioni
ART. 44 - Consorzi
ART. 45 - Accordi di programma

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 46 - Revisione dello statuto
ART. 47 - Pubblicità dello statuto
ART. 48 - Efficacia delle norme vigenti
ART. 49 - Norme di garanzia

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART.1

IL COMUNE

(Art. 3 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Il comune di Borghi è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove la convivenza e lo sviluppo nel rispetto dei principi di libertà, democrazia e solidarietà.

ART.2

AUTONOMIA E PRINCIPI FONDAMENTALI PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA

(Art. 3, 6 T.U. 18 agosto 2000, n.267)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva nell'ambito dello statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il comune esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali. Esso opera per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana.
4. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione.
5. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento di obiettivi nel rispetto dei principi di economicità di gestione, efficienza, ed efficacia dell'azione, nonché di trasparenza e semplificazione.
6. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
7. Il comune promuove forme di collaborazione con altri enti e l'azienda sanitaria locale a tutela dell'handicapp.
8. Il comune ispira la propria attività alla tutela delle tradizioni locali, valorizzando le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio.

ART.3
TERRITORIO E SEDE
(Art.6 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Il territorio del comune si estende per 30,1 kmq, confina con i comuni di Santarcangelo di Romagna, Poggio Berni, Torriana, Sogliano al Rubicone, Roncofreddo, Longiano, ed è quello risultante dal piano topografico di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto nazionale di statistica.
2. Fanno parte del territorio comunale oltre che il capoluogo, unitamente a San Martino in Converseto e Castellaro, le seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: Lo Stradone, Masrola, San Giovanni in Galilea, Gorolo, Tribola
3. La sede del comune è sita nel capoluogo, in piazza Lombardini n. 7
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

ART.4
STEMMA – GONFALONE - FASCIA TRICOLORE
(Art.6, 50 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Lo stemma ed il gonfalone del comune risultano quelli concessi con decreto del presidente della repubblica in data 9 gennaio 2004, trascritti nei registri dell'ufficio araldico in data 22 gennaio 2004, descritti come appresso:

STEMMA: "capo di cielo, alla effigie di San Cristoforo, il viso, le mani, le gambe di carnagione, capelluto e barbuto di nero, vestito d'oro, con mantello di rosso, il Santo sostenente sulle spalle il Divino Fanciullo, di carnagione, capelluto d'oro, con le braccia aperte, tenente con la mano sinistra il mondo d'oro, cerchiato e crociato di rosso, il Santo con le gambe e i piedi attraversanti lo specchio d'acqua, di azzurro, effigiato come area trapezoidale fondata in punta e caricante la campagna di verde, il Santo tenente con la mano destra il lungo bastone di legno al naturale, fiorito di rosso, posto in palo, attraversante sull'azzurro. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante di azzurro, le parole, in lettere maiuscole di nero BURGURUM COMMUNITAS. Ornamenti esteriori da Comune".

GONFALONE: "drappo di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto rosso con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento"

2. La fascia tricolore è il distintivo del sindaco. Essa è completata dallo stemma della repubblica e dallo stemma del comune.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.
4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

ART.4 bis
PARI OPPORTUNITA'
(Art.6 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. IL comune ispira la propria attività al principio di parità tra uomo e donna ed a tale scopo, di norma, è garantita anche la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali del comune, degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti. Il comune è impiegato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
ORGANI ELETTIVI

ART. 5
DEFINIZIONE
(artt. 36, 42, 48, 50 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Sono organi di governo del comune il consiglio comunale, la giunta e il sindaco.
2. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La giunta è l'organo che collabora con il sindaco nel governo del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
4. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune di cui ha la rappresentanza istituzionale.
5. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 6
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI
(art. 38, 42 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Il consiglio comunale è organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
2. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalle leggi e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari, nonché ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

ART. 7 INSEDIAMENTO

(art. 40, 41, 46, 50 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. La prima seduta del consiglio neoeletto è convocata dal sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione dei risultati e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Il sindaco presiede la seduta.
2. Il consiglio comunale nella prima seduta procede innanzitutto alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e alle eventuali surrogazioni. Successivamente il sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana e la seduta prosegue con la comunicazione dei nominativi dei componenti della giunta, tra cui il vicesindaco.

n.b. visto che ai sensi dell'art. 50, commi 8 e 9 il sindaco deve provvedere entro 45 gg. dall'insediamento alle nomine e designazioni dei rappresentanti del comune presso enti ed istituzioni, è comunque opportuno procedere nella stessa 1° seduta alla definizione degli indirizzi per le nomine

ART. 8 FUNZIONAMENTO

(art. 38, 39 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento, in conformità ai seguenti principi:
 - a) le sedute del consiglio sono di regola ordinarie, salvo i casi d'urgenza;
 - b) gli avvisi di convocazione devono pervenire al consigliere nel domicilio dichiarato nei tempi stabiliti dal regolamento. Nei casi di urgenza la convocazione deve pervenire almeno il giorno prima di quello stabilito per l'adunanza. L'avviso può, inoltre, prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno un giorno dopo la seduta dichiarata deserta;
 - c) è consentita l'iscrizione di argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno già partecipato in caso di urgenze sopravvenute. In tal caso l'integrazione deve essere comunicata almeno il giorno prima di quello stabilito per l'adunanza;
 - d) le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo i casi in cui siano richieste maggioranze qualificate dalle leggi o dal presente statuto;
 - e) la presidenza delle sedute consiliari spetta al sindaco.

ART. 9 LE COMMISSIONI CONSILIARI

(art. 6, 38, 44 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione. Il regolamento ne disciplina i poteri, la composizione ed il funzionamento.

ART. 10
ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DEI CONSIGLIERI
(art. 38, 43 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Ai consiglieri comunali sono riconosciuti i diritti ed i poteri previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
- 1bis. Il sindaco può conferire deleghe ai consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

ART. 11
I GRUPPI CONSILIARI
(art. 38, 39 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Ai gruppi consiliari è assicurata la disponibilità dei locali e delle attrezzature necessarie al loro funzionamento compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'amministrazione.

ART. 12
CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI PER DIMISSIONI O DECADENZA
(art. 38, 43, 60, 68, 69, 70 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono disciplinate dalla legge.
2. Si ha decadenza dalla carica di consigliere:
 - a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
 - b) per mancato intervento, senza giustificato motivo da rendersi nei modi e termini previsti dal regolamento, a tre sedute consecutive del consiglio comunale.
3. La decadenza è pronunciata dal consiglio e può essere promossa dal Prefetto o su istanza di qualsiasi consigliere o elettore.

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 13
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
(art. 47 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un numero di assessori non inferiore a due e non superiore a quattro.

2. Uno degli assessori può essere nominato dal sindaco fra i cittadini non facenti parte del consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
3. L'assessore esterno può partecipare alle sedute del consiglio comunale, ma senza diritto di voto.

ART. 14

NOMINA DELLA GIUNTA, PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE PERIODICA DELLE LINEE PROGRAMMATICHE (art. 42, 46, 193 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Successivamente alla proclamazione degli eletti il sindaco nomina i componenti della giunta comunale, tra cui un vicesindaco, assicurando per quanto possibile la partecipazione delle diverse fasce sociali e d'età, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il decreto di nomina degli assessori è efficace dal momento della sua notifica all'interessato e la giunta può deliberare anche prima della comunicazione della sua composizione al consiglio comunale.
3. Entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data della prima seduta del consiglio comunale, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Nei successivi trenta giorni ciascun consigliere può proporre integrazioni, adeguamenti o modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento. Il documento è successivamente approvato dal consiglio.
5. Il consiglio verifica annualmente l'attuazione delle linee programmatiche contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio. Nella medesima seduta il sindaco, sentita la giunta, può presentare al consiglio eventuali modificazioni e integrazioni alle proprie linee programmatiche. In tal caso si applica la procedura di cui ai precedenti commi.

ART. 15

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA (art. 6, 48 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. La giunta comunale è l'organo di impulso e controllo gestionale dell'ente. Essa collabora con il sindaco al governo del comune improntando la propria attività ai principi di efficienza e trasparenza.
2. La giunta comunale compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente statuto, del sindaco. Spetta alla giunta decidere in merito alla costituzione in giudizio dell'ente e alla nomina del difensore di fiducia.
3. La giunta riferisce al consiglio comunale sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 16
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
(art. 48 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. L'attività della giunta comunale è collegiale.
2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco per la trattazione degli argomenti e l'assunzione delle deliberazioni di competenza proposte dal sindaco o dagli assessori.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
4. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche e alle medesime possono partecipare, senza diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari invitati a riferire su particolari problemi.
5. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti favorevoli su quelli contrari. Il voto è palese.

ART. 16 bis
GLI ASSESSORI
(art. 48 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta comunale.
2. Il sindaco affida ai singoli assessori, mediante delega, il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti, nonché dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune e vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa.
3. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere motivatamente revocata dal sindaco in qualsiasi momento.
4. Le deleghe conferite sono comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Così pure le eventuali modifiche o revoche.

ART. 17
CESSAZIONE DEGLI ASSESSORI PER
DIMISSIONI O REVOCA
(art. 48 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Le dimissioni dei singoli assessori devono essere presentate per iscritto al sindaco e sono efficaci ed irrevocabili dal momento della loro assunzione al protocollo dell'ente.
2. Il sindaco può motivatamente revocare gli assessori con provvedimento da notificare agli interessati. La revoca è motivata anche solo con il venire meno del rapporto fiduciario.
3. Il sindaco procede alla sostituzione degli assessori dimissionari, dichiarati decaduti, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta immediatamente successiva.

ART. 18
MOZIONE DI SFIDUCIA
(art. 52 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio comunale di una mozione di sfiducia presentata ai sensi di legge.
2. I termini previsti per la discussione della mozione decorrono dalla data di assunzione della stessa al protocollo comunale.

IL SINDACO

ART. 19
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DEL SINDACO
(art. 6, 46, 50, 54, 107 T.U. 18 Agosto 2000, n.267; art. 12 legge 3 agosto 1999, n. 265)

1. Il sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo consiglio.
2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
3. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune da portarsi a tracolla.
4. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. Egli convoca e presiede la giunta ed il consiglio comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
5. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
6. Il sindaco esercita, altresì, le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi quale autorità locale e quale ufficiale di governo.
7. In particolare quale autorità locale:
 - a) è responsabile dell'attuazione degli indirizzi politico - amministrativi espresso dal consiglio comunale e cura l'attuazione delle linee programmatiche di mandato approvate dal consiglio;
 - b) nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
 - c) promuove iniziative idonee ad assicurare che gli uffici, servizi ed enti appartenenti al comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi ed indirizzi indicati dal consiglio e dalla giunta comunale;
 - d) convoca i comizi per i referendum consultivi e propositivi;
 - e) promuove il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per questioni di interesse della collettività locale e per attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti medesimi;
 - f) promuove iniziative per concludere accordi di programma;

- g) nomina e revoca, con provvedimenti motivati, il segretario comunale, il direttore generale e i responsabili dei settori e servizi. Inoltre attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- h) adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a rilevanza esclusivamente locale;
- i) coordina, nell'ambito della disciplina regionale vigente e degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale.

ART. 19 bis
RAPPRESENTANZA LEGALE
(art. 6, 50, 107 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. La rappresentanza legale del comune verso l'esterno spetta al sindaco e, nei casi previsti dalla legge, ai dipendenti svolgenti funzioni dirigenziali.
2. Il sindaco, per determinate questioni o uffici, anche in giudizio, può delegare la rappresentanza legale.

ART. 19 ter
IL VICESINDACO
(art. 46, 53 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Il vicesindaco è l'assessore che svolge, su apposita delega, le funzioni vicarie del sindaco in caso di sua assenza, impedimento temporaneo o nel caso di sua sospensione dall'esercizio delle funzioni ai sensi di legge.
2. Il vicesindaco svolge le funzioni del sindaco anche in caso di sue dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso e ciò fino all'elezione del nuovo sindaco.
3. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, le funzioni sostitutive del sindaco sono svolte dai restanti assessori secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

ART. 19 quater
PROSINDACO

Il Sindaco può nominare al di fuori del Consiglio Comunale un prosindaco.

Il Prosindaco è scelto tra i cittadini eleggibili alla carica di Consigliere Comunale, deve trovarsi in situazione di assenza di incompatibilità o inconfiribilità al pari degli amministratori, è figura rappresentativa dell'Amministrazione con compiti di raccordo e di valutazione delle esigenze della comunità amministrata sia in termini di bisogni soggettivi che di interventi territoriali. Riferisce al Sindaco e alla Giunta anche depositando brevi relazioni illustrative che contribuiscono a informare l'amministrazione in merito alla propria attività.

Il Prosindaco non ha la rappresentanza dell'ente, non può impegnare l'ente verso terzi, non può esprimere gli indirizzi dell'amministrazione e la sua carica è onorifica, gratuita e senza rimborsi.

Il Prosindaco, è nominato all'inizio del mandato o anche successivamente, e presentato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. L'incarico al Prosindaco può essere attribuito per non più di tre anni e può essere rinnovato fino alla fine del mandato del sindaco che lo ha nominato.

Il Prosindaco, se richiesto, può partecipare alla Giunta.

Il Prosindaco può rimettere in qualunque momento il mandato con comunicazione scritta al Sindaco; le sue dimissioni avranno effetto dalla data di registrazione al protocollo comunale della comunicazione stessa.

Il Sindaco può disporre l'interruzione anticipata dell'incarico senza necessità di particolare motivazione, mediante proprio atto con efficacia dal momento in cui venga comunicato all'interessato.

CAPO II ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 20 NORME GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA COMUNALE (art. 6 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Il Comune informa la propria attività e gestione ai principi di partecipazione, economicità, efficienza e trasparenza, nonché al principio per cui i compiti di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre i compiti di gestione amministrativa spettano agli organi amministrativi.
2. L'organizzazione generale degli uffici e servizi é improntata ai seguenti principi:
 - a) ottimizzazione delle risorse, compatibilmente con le disponibilità finanziarie;
 - b) autonomia, funzionalità ed economicità di gestione;
 - c) professionalità e responsabilità;
 - d) individuazione delle responsabilità in ragione dell'autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - f) analisi ed individuazione della produttività e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato organizzativo;
 - g) superamento di una rigida separazione delle competenze;
 - h) massima flessibilità delle strutture e massima collaborazione tra gli uffici;
 - i) adeguamento dell'azione amministrativa e dei servizi ai bisogni dell'utenza.
3. La giunta comunale adotta il regolamento di organizzazione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

ART. 21 IL SEGRETARIO COMUNALE (art. 97, 99 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Il comune ha un segretario comunale che è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nel relativo albo.
2. Il consiglio comunale può approvare apposita convenzione per la gestione comune dell'ufficio di segretario comunale.
3. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente circa la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

4. Il mancanza di un direttore generale, il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli apicali, coordinandone l'attività. Inoltre svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
5. In particolare al segretario comunale compete:
 - a) la presidenza delle commissioni di concorso per la copertura delle più alte qualifiche professionali;
 - b) la risoluzione dei conflitti di competenza tra i responsabili di settore.
6. Il segretario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.

ART. 22
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
(art. 97 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ART. 23
DIREZIONE GENERALE
(art. 108 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. E' data facoltà all'ente di procedere alla nomina di un direttore generale nei termini di legge e quindi previa convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale deve anche provvedere alla gestione coordinata ed unitaria dei servizi tra i comuni convenzionati.
2. Al direttore generale compete attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, tenuto conto delle direttive impartite dal sindaco, ma anche predisporre il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione. Egli sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza e a lui rispondono, nell'esercizio delle proprie funzioni le figure apicali dell'ente, ad eccezione del segretario comunale.

ART. 24
INCARICHI A CONTRATTO
(art. 110 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. La giunta comunale, con provvedimento motivato, può disporre che i posti apicali vacanti, previsti dalla dotazione organica, siano coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. Tali contratti non possono avere durata superiore al mandato del sindaco e sono rinnovabili.
3. Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale, ma può essere integrato da una indennità *ad personam* definita in stretta correlazione con il bilancio dell'ente.

ART. 25
COLLABORAZIONI ESTERNE
(art. 110 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Ai sensi di legge e tenuto conto dei limiti, criteri e modalità prestabilite, possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato per l'esercizio di funzioni apicali o di alta specializzazione, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Per il trattamento economico si applicano le disposizioni dell'art. 24.
2. L'ente, inoltre, per la realizzazione di obiettivi determinati può anche prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, potendosi a tal fine avvalere anche della collaborazione di dipendenti di altri enti pubblici.

ART. 26
SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO
(art. 147 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. All'interno dell'ente è istituito un servizio di controllo interno o nucleo di valutazione cui è rimesso il compito di verificare, mediante valutazione comparativi dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, il buon andamento dell'azione amministrativa, le prestazioni del personale apicale. A tal fine l'ente può anche istituire un ufficio unico mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.
2. Il servizio di controllo interno/nucleo di valutazione opera in posizione di piena autonomia funzionale ed organizzativa e riferisce esclusivamente agli organi di direzione politico-amministrativa.
3. L'attività del servizio/nucleo può essere supportata ed integrata con l'apporto e la consulenza di professionalità esterne all'amministrazione da individuarsi tra esperti in materie economico-finanziarie, tecniche di controllo e organizzazione aziendale.

CAPO III
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 27
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI
(art. 112 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Il comune di Borghi nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

ART. 28
FORME DI GESTIONE
(art. 113, 113 bis, 119 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. L'assunzione di pubblici servizi è deliberata dal consiglio comunale con almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. I modi e le forme di gestione sono disciplinati da apposito regolamento.
2. Ai fini della scelta della forma di gestione, i servizi pubblici sono distinti in:
 - a) servizi a rilevanza industriale;
 - b) servizi privi di rilevanza industriale.
3. La gestione dei servizi a rilevanza industriale deve svolgersi in regime di concorrenza secondo le discipline di settore e con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, fermo restando le diverse disposizioni legislative, anche a valenza temporanea.
4. I servizi privi di rilevanza industriale possono, invece, essere gestiti, mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società di capitali costituite o partecipate dall'ente, regolate dal codice civile;
 - d) in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui alle lettere precedenti.
5. L'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero può anche avvenire a favore di associazioni e fondazioni costituite o partecipate dall'ente.
6. Nell'organizzazione dei servizi pubblici l'ente deve assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti e al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati o economie di gestione, il comune può stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 29
AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI
(art. 114 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di gestire un pubblico servizio attraverso un'azienda speciale, il consiglio comunale ne approva lo statuto a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica provvedendo nella stessa seduta e con le stesse modalità a stabilire gli indirizzi sulla base dei quali il sindaco nominerà gli amministratori che dovranno comunque essere in possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di consigliere e di comprovata esperienza di amministrazione.
2. Il presidente e i singoli componenti possono con atto motivato essere revocati dal sindaco che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
3. Nel caso in cui l'amministrazione comunale decida di gestire un pubblico servizio attraverso un'istituzione, essa provvede con la procedura di cui al precedente comma 1, a nominare gli amministratori, scegliendoli come indicato dallo stesso comma 1. Il consiglio di amministrazione

sarà formato da cinque membri e in esso dovrà essere prevista la rappresentanza delle associazioni di volontariato eventualmente operanti sul territorio comunale nella medesima area di intervento.

4. Con apposito regolamento verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione delle aziende speciali e delle istituzioni, comprese le procedure con cui l'amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 30
REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
(art. 234-241 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. La revisione economico finanziaria dell'ente è affidata ad un revisore del conto eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri ed in possesso dei requisiti di legge.
2. Al revisore del conto competono le funzioni previste dalla legge ed in particolare la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.
3. Il revisore, inoltre, di sua iniziativa o su richiesta del consiglio o della giunta comunale può presentare relazioni scritte con osservazioni e proposte tendenti ad informare ed orientare i predetti organi circa la gestione dell'ente. Può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio e della giunta comunale.

ART. 30 bis
MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO
NEI TERMINI. COMMISSARIAMENTO
(art. 141 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Qualora nei termini legge la giunta comunale non predisponga lo schema del bilancio di previsione o il consiglio non approvi lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento come segue.
2. Il segretario comunale attesta con propria nota da comunicare al sindaco, che sono trascorsi i termini di legge e che occorre procedere al commissariamento.
3. Il sindaco, ricevuta la comunicazione, convoca entro quarantotto ore la giunta comunale per la nomina del commissario, dovendosi privilegiare nella scelta: dirigenti o funzionari amministrativi; revisori dei conti; avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo; docenti universitari delle materie del diritto amministrativo.
4. Qualora il sindaco non convochi la giunta nei termini o la giunta non proceda alla nomina del commissario, il segretario comunale informa dell'accaduto il prefetto perché provveda alla nomina del commissario.
5. Il commissario, nel caso che la giunta non abbia già formulato lo schema di bilancio, procede d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.
6. Nei successivi cinque giorni, con lettera notificata a ciascun consigliere, egli assegna al consiglio un termine non superiore a venti giorni per l'approvazione del bilancio. Ciascun

consigliere può accedere alla documentazione depositata presso la segreteria. Non si applicano in tal caso i termini regolamentari per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Nel caso in cui consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato, all'approvazione provvede direttamente il commissario entro le successive quarantotto ore, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto affinché sia avviata la procedura di scioglimento del consiglio secondo la normativa vigente.
8. La disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di mancata adozione da parte dell'ente dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio di previsione.

ART. 31

IL CONTROLLO DI GESTIONE

(art. 147, 196-198 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Il Comune adotta, sulla base di tecniche adeguate, sistemi di controllo interno di gestione, aventi per finalità il supporto alle decisioni di breve e medio periodo, la valutazione periodica dei risultati raggiunti, la formulazione di programmi volti al miglioramento degli interventi e delle prestazioni in rapporto agli obiettivi di efficacia, equità, qualità, nonché di efficienza ed economicità.
2. Nel regolamento di contabilità devono essere previste metodologie di analisi e di valutazione che consentano, oltre che un controllo sull'equilibrio finanziario ed economico della gestione del bilancio, anche di verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati e di individuare indicatori di efficienza, di efficacia e di qualità a supporto delle decisioni.

TITOLO III

ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 32

IL PROCEDIMENTO

(art. 6 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. L'attività comunale é improntata al principio del giusto procedimento, necessario e sufficiente a conseguire efficacia operativa e celerità, nel rispetto dei diritti di partecipazione ad esso e di accesso ai documenti da parte di tutti i soggetti interessati.
2. La partecipazione ai procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti in grado di incidere su situazioni giuridiche soggettive, è assicurata dalla norme della legge n. 241/1990 e successive disposizioni applicative.

ART. 33
I REGOLAMENTI
(art. 6, 7 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Il comune esercita la potestà regolamentare in tutte le materie di propria competenza.
2. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla giunta comunale, ai singoli assessori, ai consiglieri comunali, ai responsabili di settore, al segretario comunale e, se nominato, al direttore generale.
3. I regolamenti comunali, ad eccezione di quelli attinenti all'ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della giunta comunale, sono approvati dal consiglio comunale e a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica
4. I regolamenti e le loro modifiche sono pubblicati all'albo pretorio unitamente alla deliberazione che li approva ed entrano in vigore divenuta esecutiva tale deliberazione, salvo che la stessa non sia dichiarata immediatamente eseguibile. E' comunque possibile caso per caso una diversa previsione regolamentare.

ART. 34
DELIBERAZIONI
(art. 42, 48, 49 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte con votazione palese. E' ammesso lo scrutinio segreto solo per le deliberazioni concernenti persone, nelle quali venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive della persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai dipendenti nei limiti delle proprie competenze.
3. Coloro che obbligatoriamente debbono astenersi dal prendere parte ad una deliberazione, sono tenuti ad allontanarsi dalla sala delle adunanze e non concorrono alla formazione del numero legale. Coloro i quali, invece, volontariamente si astengono dal prendere parte ad una deliberazione, concorrono alla formazione del numero legale, ma non si computano nel numero dei votanti
4. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale o, su incarico dello stesso, da un responsabile d'ufficio chiamato ad assistere alle relative sedute esclusivamente in veste di estensore del verbale.
5. In tutti i casi in cui si renda necessario l'allontanamento dalla sala delle adunanze del segretario comunale, in quanto interessato all'oggetto delle deliberazioni, le funzioni di verbalizzante vengono assegnate ad un componente del consiglio o della giunta.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario comunale o da chi ne fa le veci.

ART. 35
MAGGIORANZE
(art. 38 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Ferme restando le altre maggioranze prescritte dalla legge o dal presente statuto, il consiglio delibera con la maggioranza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, e la giunta delibera con la maggioranza assoluta dei componenti l'adozione degli atti:
 - a) che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;
 - b) che si discostino dai pareri di cui all'art. 49 del d. lgs. 267/2000;
 - c) di risoluzione di casi che non trovino nella legge o nello statuto adeguata disciplina.
2. Il consiglio delibera, con la maggioranza di cui al comma 1 anche l'approvazione del bilancio preventivo e il rendiconto.

ART. 36
PUBBLICITA' DEGLI ATTI
E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
(art. 10, 124 T.U. 18 Agosto 2000, n.267; art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Lo statuto, i regolamenti, le deliberazioni e tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, sono affissi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. E' ammessa la diffusione con qualsiasi ulteriore mezzo idoneo ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.
2. Le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto a rilevanza interna che disponga sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti o nel quale si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per la loro applicazione, sono resi noti all'interno mediante comunicazione scritta alle competenti strutture, ovvero mediante deposito di essi, per 15 giorni consecutivi, presso l'ufficio di segreteria e contemporaneo avviso di detto deposito alle competenti strutture.
3. E' garantito il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure o sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
4. E', altresì, garantito ai cittadini singoli ed associati il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali l'amministrazione è in possesso, relative alle attività svolte direttamente o poste da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del comune.

ART. 36 bis
DISPOSIZIONI IN MERITO
AI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI
(legge n. 212/2000)

1. Gli organi di governo ed i responsabili degli uffici e dei servizi, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti i tributi comunali, adeguano la propria attività ai principi fissati dalle leggi vigenti in materia di diritti del contribuente.
2. I principi indicati al comma 1 debbono essere osservati, per quanto compatibili, anche per le entrate patrimoniali del comune.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 37

PRINCIPI

(art. 6, 8, 10, 11 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Fermo restando il diritto di intervento di tutti i soggetti interessati al procedimento di cui al precedente art. 32, il comune garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla elaborazione degli indirizzi, delle scelte politico-amministrative e dei programmi e alla gestione dei servizi, mediante gli istituti previsti negli articoli seguenti. Le medesime garanzie sono assicurate ai cittadini dell'unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti.

ART. 38

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

(art. 8 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al comune:
 - a) istanze, per conoscere elementi e ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione;
 - b) petizioni, per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità;
 - c) proposte, per l'adozione di atti amministrativi.
2. Alle istanze il sindaco o i responsabili degli uffici sentiti, se del caso, gli altri organi comunali e i competenti uffici, sono tenuti a fornire risposta scritta nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, salvo che sulla specifica questione non siano già stati dati chiarimenti
3. Le petizioni e proposte sono esaminate entro sessanta giorni dalla loro presentazione, dall'organo competente il quale assume, in accoglimento di esse, le conseguenti determinazioni ovvero dispone l'archiviazione qualora ritenga di non aderire alla proposta o all'indicazione contenuta nella petizione. La procedura si conclude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui é garantita ai soggetti proponenti la comunicazione.
4. Agli effetti di cui sopra le petizioni e proposte devono essere sottoscritte da non meno di dieci elettori o presentate da enti o associazioni

ART. 39

CONSIGLI DI FRAZIONE

(art. 8 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Il comune istituisce sei consigli nelle seguenti frazioni: Capoluogo - San Martino in Converseto - Castellaro, Tribola, Lo Stradone, Masrola, San Giovanni in Galilea, Gorolo, da ritenersi espressione delle esigenze delle relative collettività, con poteri essenzialmente consultivi e di proposta.
2. Ogni consiglio é composto da un numero di consiglieri non inferiore a sette e non superiore a tredici, nominati dalla giunta comunale su indicazione dei cittadini della frazione, appositamente convocati in assemblea insieme a tutte le forze politiche organizzate a livello

comunale e scelte fra le persone residenti nel comune, purché non facenti parte degli organi elettivi e burocratici del comune

3. Compete in particolare ai consigli di frazione dibattere su problematiche di interesse generale della frazione, formulando suggerimenti e proposte.
4. L'amministrazione sottopone all'esame dei consigli di frazione: il bilancio di previsione, il piano regolatore generale e le sue varianti generali, nonché i relativi piani attuativi
5. Il regolamento disciplina in particolare il funzionamento e l'organizzazione dei consigli di frazione.

ART. 40

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

(art. 8 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Il comune riconosce e valorizza le associazioni e le formazioni sociali presenti sul territorio che, in armonia con l'ordinamento statuario dell'ente, perseguono fini sociali e culturali o promuovono lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. Il regolamento determina i requisiti occorrenti per il riconoscimento ad opera della giunta delle forme associative di cui al comma precedente e disciplina le forme di sostegno alle medesime ed alle loro attività.
3. Fermo restando il diritto di intervento nelle forme previste dai precedenti articoli, le associazioni e le forme sociali formalmente riconosciute devono essere consultate, con le modalità stabilite nel regolamento, ogni qualvolta il consiglio o la giunta debbano adottare specifici atti in materie riflettenti le loro finalità e scopi.

ART. 41

IL DIFENSORE CIVICO

(art. 11 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Può essere istituito l'ufficio del difensore civico in forma associata con altri comuni.
2. Attraverso convenzione verranno regolati i rapporti fra i comuni in ordine al funzionamento dell'ufficio ed al riparto degli oneri necessari per garantire allo stesso mezzi adeguati, compresa un'indennità che dovrà essere determinata in forma unitaria.
3. Il difensore civico é nominato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra le persone:
 - a) in possesso, attraverso l'esperienza professionale maturata, di particolari competenze giuridiche ed amministrative;
 - b) iscritte nelle liste elettorali;
 - c) in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunaleL'ufficio del difensore civico è incompatibile con:
 - a) la carica di parlamentare, consigliere regionale, provinciale, comunale, componente della comunità montana;
 - b) la qualifica di amministratore o dirigente di imprese o enti, pubblici o privati, aventi rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

- c) l'esercizio di attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale
4. Prima di assumere le funzioni, il difensore civico presta giuramento di fronte al sindaco di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.
 5. Esso dura in carica per lo stesso periodo di tempo del consiglio comunale che lo ha eletto.
 6. Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del comune, con diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio cui, a sua volta, è tenuto, secondo le norme di legge. Gli amministratori e i dipendenti sono tenuti a fornirgli con tempestività le informazioni utili allo svolgimento della funzione.
 7. Annualmente, egli presenta al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate. La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio utile. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il difensore civico può inviare in qualsiasi momento, particolari relazioni o segnalazioni al consiglio comunale, trasmettendole contestualmente anche al sindaco e alla giunta.
 8. Il consiglio comunale pronuncia la decadenza del difensore civico nel caso si verifichi nei suoi confronti una delle situazioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dal regolamento. Può essere revocato prima della scadenza del mandato, con la stessa maggioranza richiesta per la nomina, solo per gravi o ripetute violazioni della legge, ovvero per accertata inefficienza.

ART. 42
REFERENDUM CONSULTIVI
(art. 8 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Sono previsti referendum consultivi su questioni, a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale, su iniziativa:
 - a) del consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
 - b) di almeno la maggioranza dei consigli di frazione;
 - c) di almeno un quarto degli elettori del comune.
2. Non è ammesso il referendum:
 - a) su questioni concernenti persone;
 - b) su tributi, tariffe ed oneri a carico dei cittadini;
 - c) sul regolamento interno del consiglio comunale;
 - d) su materia nelle quali il consiglio deve esprimersi entro i termini previsti dalla legge;
 - e) su materie nelle quali il comune condivide le competenze con altri enti, a meno che non riguardi l'ambito di esclusiva discrezione comunale.
3. È altresì esclusa la ripetizione del referendum sul medesimo oggetto se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente consultazione.
4. Il regolamento disciplina le procedure di ammissione e svolgimento del referendum prevedendo, in particolare, che il giudizio tecnico sull'ammissibilità del referendum sia affidato ad apposita commissione e che i promotori possano chiedere il giudizio di ammissibilità, limitatamente alla materia ed al riscontro della correttezza nella formulazione del quesito, prima della raccolta delle firme.

5. Il referendum é indetto dal sindaco che ne fissa anche la data.
6. Il referendum é valido se ha partecipato al voto almeno la maggioranza degli elettori.
7. Se il referendum raccoglie l'assenso della maggioranza dei partecipanti al voto, la giunta o il consiglio, in relazione alla loro competenza, debbono discutere l'oggetto del referendum entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati.
8. Il sindaco, previo parere dell'apposita commissione, può revocare il referendum, quando l'oggetto del quesito non abbia più ragione di essere, o sospenderlo quando sussistano impedimenti temporanei.

CAPO III FORME COLLABORATIVE

ART. 43 CONVENZIONI

(art. 6, 30 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con comuni e province o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, nonché le inadempienze ed i modi per farle valere, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza di almeno un terzo dei componenti.

ART. 44 CONSORZI

(art. 6, 31 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Il consiglio comunale, in coerenza con i principi statuari, promuove la costituzione di consorzi per la realizzazione e gestione di servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economie di scala, qualora non risulti conveniente avvalersi di altri istituti, anche previsti dal codice civile.
2. La convenzione di cui all'art. 31, comma 2 del d. lgs. n. 267/2000, oltre a ciò che prescrive la legge, dovrà contenere l'obbligo della pubblicazione negli albi pretori degli enti consorziati, degli atti fondamentali del consorzio.
3. Nel caso, in un momento successivo alla sua costituzione, si vogliano affidare al consorzio altri servizi oltre a quelli originari si procederà alle opportune modifiche dello statuto e della convenzione e, ove se ne ravvisi l'opportunità, in relazione alle caratteristiche dei vari servizi, si potranno costituire, all'interno del servizio, unità organizzative funzionali per le diverse attività.

ART. 45
ACCORDI DI PROGRAMMA
(art. 6, 34 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera, intervento o programma di intervento, promuove la conclusione dell'accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Il sindaco definisce e, ove ciò rientri nella sua competenza, approva l'accordo con atto formale con l'osservanza di quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.
3. Nel caso in cui l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio con la maggioranza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, entro trenta giorni a pena decadenza.

TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 46
REVISIONE DELLO STATUTO
(art. 6 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Per la revisione o abrogazione dello statuto è istituita apposita commissione con funzioni consultive, composta dal sindaco, che la presiede, dalla giunta, dai capigruppo consiliari e dal segretario comunale.
2. L'abrogazione totale dello statuto è possibile soltanto con la contestuale approvazione di un nuovo statuto.
3. L'iniziativa per la revisione dello statuto spetta a ciascun consigliere e alla giunta comunale.
4. La proposta deve essere redatta in articoli e corredata da una relazione ed è approvata con le modalità e le maggioranze di legge previa acquisizione del parere della commissione.

ART. 47
PUBBLICITÀ' DELLO STATUTO
(art. 6 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. Lo statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne garantiscono l'effettiva conoscibilità secondo le indicazioni a tal fine offerte dal consiglio comunale.

ART. 48
EFFICACIA DELLE NORME VIGENTI

(art. 1, 6, 7 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. L'entrata in vigore di fonti normative primarie nelle quali sono enunciati espressamente principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa degli enti locali, determinano l'abrogazione delle norme statutarie con essi incompatibili.
2. Con l'entrata in vigore del presente statuto si intendono automaticamente abrogate e/o sostituite le disposizioni interne, anche regolamentari, con esso in contrasto.
3. Le disposizioni degli articoli 7 e 8 del previgente testo statutario, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 44 del 28.11.1997 e successive modificazioni e integrazioni, restano in vigore fino all'approvazione ed entrata in vigore del regolamento del consiglio comunale di cui all'art. 7 del presente statuto.

ART. 49

NORME DI GARANZIA

(art. 6 T.U. 18 Agosto 2000, n.267)

1. L'interpretazione autentica dello statuto é formulata dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.